



Antonio Suetta
Vescovo di Ventimiglia - San Remo

L'ORDINARIO DIOCESANO

Vista la richiesta della Signora [redacted], nata nel Comune di [redacted] il [redacted], domiciliata in [redacted] battezzata in questa Parrocchia Santa Maria degli Angeli in Sanremo (IM) in data [redacted] (atto n. [redacted]):

AUTORIZZA

il Reverendo Parroco della Parrocchia Santa Maria degli Angeli in Sanremo (IM), Sac. Goffredo Sciubba, ad apporre sul registro dei Battesimi, nelle note relative all'Atto di Battesimo della suddetta Signora [redacted] la seguente annotazione: "È da ritenere che la battezzata abbia abbandonato formalmente la fede cattolica. In caso di richiesta del certificato di Battesimo, il Parroco interPELLI l'Ordinario diocesano"; aggiungendo poi gli estremi del presente decreto: "cfr. Autorizzazione dell'Ordinario diocesano, in data 04.11.2022".

Tale decisione comporta delle conseguenze di ordine giuridico da tenere presenti (*). Il Parroco comunicò alla Cancelleria della Curia l'avvenuta annotazione.

Sanremo, 04.11.2022.



+ [redacted]
✠ [redacted]

Vescovo di Ventimiglia - San Remo

(*) Conseguenze di ordine giuridico:

- scomunica latae sententiae (can. 1364 § 1);
- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1);
- licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio (cann. 1071 § 1 n.5; 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1, 1°) - esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1, 2°; 915).

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Via Marsaglia, 6
18038 SANREMO (IM)

RACCOMANDATA A/R

Sanremo, 06.11.2022.

Oggetto: risposta alla lettera raccomandata del 17.10.2022.

Gentile Signora,

riscontro la sua dichiarazione di abbandono della fede cattolica a mezzo lettera raccomandata del 17.10.2022 a me indirizzata e le confermo l'attuazione della sua richiesta, cioè l'avvenuta annotazione nel Registro dei Battesimi di questa Parrocchia (Atto n. [redacted]).

Le conseguenze della sua scelta, sotto il profilo giuridico canonico, sono le seguenti:

- scomunica latae sententiae (can. 1364 § 1 C.J.C.);
- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1 C.J.C.);
- licenza dell'Ordinario per l'ammissione al matrimonio (cann. 1071 § 1 n. 5; 1124 C.J.C.);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1, 1° C.J.C.);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1, 2°; 915 C.J.C.).

Rispettosi saluti.

Il Parroco

Sac. [redacted]

Sac. [redacted]

Gentile Signora
[redacted]
[redacted]